



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

prot. 49459
del 15/12/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 191 del 15/12/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE ED ALTRE DISPOSIZIONI NECESSITATE DI PROTEZIONE CIVILE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE, A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA E PRIVATA PER POSSIBILI SITUAZIONI DI EMERGENZA CONNESSE A CONDIZIONI METEOREOLOGICHE AVVERSE, NEVE, GHIACCIO, VENTO E LOCALI FENOMENI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - PIANO NEVE 2020/2021.

IL SINDACO

IL SINDACO

Nella qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

PREMESSO CHE con l'approssimarsi della stagione invernale 2020/2021, come in passato già avvenuto, potrebbero verificarsi gravi ed avverse condizioni meteorologiche sul territorio della Città di Grottaferrata, caratterizzate anche da abbondanti nevicate, formazioni di ghiaccio e raffiche di vento, fenomeni che possono arrecare concreto pericolo per l'incolumità pubblica e privata dei cittadini, per la sicurezza degli utenti della strada e per la circolazione dei pedoni;

PRESO ATTO delle ricorrenti allerta-meteo diramate dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in vista del periodo invernale 2020/2021 che preannunciano prossimi abbassamenti della temperatura ambientale e possibili nevicate, anche a bassa quota;

RITENUTO che dette condizioni di rischio potrebbero perdurare per diverso tempo;

ATTESO CHE in numerosi terreni e fondi privati del territorio comunale, le acque meteoriche di superficie non vengono più adeguatamente convogliate, attraverso condotti di scolo, nei vicini fossi e canali pubblici di raccolta e che, a causa della insufficiente manutenzione da parte dei proprietari, si disperdono liberamente sulle strade pubbliche adiacenti e limitrofe, causando in molti casi smottamenti e crolli delle opere di contenimento a monte e/o valle delle stesse;

VALUTATO pertanto che, al fine di favorire il normale deflusso delle acque, necessita mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, i canali ed i fossi che attraversano le proprietà private e che corrono a confine delle stesse, in particolare quelli prospicienti le strade comunali, in modo tale da rendere più sicura la viabilità vicinale di uso pubblico e le civili abitazioni in relazione alla possibilità del verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;

RICORDATO l'obbligo di legge, a carico dei privati proprietari confinanti con la via pubblica, di mantenere e conservare le siepi in modo tale da non restringere e recare pregiudizio alla strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, specie nel caso in cui occultino la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità, e che, in occasione di eventi meteorologici particolarmente intensi, quali temporali, forti piogge, grandinate, vento e neve, possono rovinare sul suolo pubblico e rappresentare un pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità dei pedoni in transito e dei residenti;

DATO ATTO CHE:

- durante il periodo di allerta meteo e in occasione dei fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si riscontrano, frequentemente, oltre ai problemi legati alla sicurezza individuale, anche forti disagi per la circolazione stradale, che condizionano il regolare flusso del traffico lungo la rete viaria di competenza di questo Ente;
- il vigente Piano Comunale di emergenza di Protezione Civile, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2015, prevede, tra l'altro, l'adozione di articolate misure di sicurezza preventive da adottare nelle varie fasi emergenziali;
- allo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche, gli eventi alluvionali e/o nevosi che, nella stagione invernale, colpiscono il territorio di Grottaferrata, non possono essere previsti, in anticipo, in maniera assolutamente precisa (ora, luogo, intensità, portata dei fenomeni);

RITENUTO, in definitiva, di dover disporre le necessarie precauzioni:

- per prevenire i pericoli al transito dei pedoni sulla pubblica via;
- per garantire la migliore sicurezza pubblica e privata dei cittadini e dei residenti;
- per evitare disagi eccessivi alla circolazione veicolare e agli utenti della strada;
- per assicurare che i veicoli in difficoltà sulla strada non provochino pericoli per la pubblica e privata incolumità, oltre a creare potenziali problematiche per la libera circolazione dei mezzi di soccorso e di sgombero della neve;

CONSIDERATO altresì che, per prevenire le situazioni di pericolo sopra evidenziate, si rende imprescindibile impartire specifiche disposizioni:

- ai privati possidenti, ai proprietari dei condomini nonché agli amministratori degli stessi;
- a tutti coloro che esercitino attività, di qualsiasi specie e genere, in locali prospicienti le strade pubbliche o a cui si accede da pubbliche strade;
- a tutti gli utenti della strada;

VISTI:

- il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada);
- il R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (Codice Civile);
- il D. Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice Penale);
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

VISTI, in particolare, l'art. 50 e l'art. 54 del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover adottare i relativi provvedimenti, per il tempo strettamente necessario a fronteggiare i possibili scenari di rischio e per evitare situazioni di pericolo o danni a cose e persone;

RILEVATI i presupposti della contingibilità e dell'urgenza a provvedere;

DATO ATTO che l'art. 15, comma 3, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 dispone che *“il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari, ... ”*, ora abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”, in vigore dal 06/02/2018, che recita, tra l'altro, in

particolare, all'art. 6 che *“i Sindaci ... in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza ... sono responsabili con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative ...”* e all'art. 12 che *“Il Sindaco ... per finalità di protezione civile è responsabile, altresì ... a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica ... dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo ...”*;

ORDINA

in particolare al verificarsi di condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da abbondanti nevicate, grandinate, formazione di ghiaccio e forti raffiche di vento:

su tutto il territorio comunale, con decorrenza dal giorno 15 dicembre 2020 e sino al giorno 31 marzo 2021, salvo ulteriore eventuale proroga:

1. A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI, CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO DI TERRENI E FONDI:

- di provvedere al taglio dei rami e delle piante radicate sui propri fondi che, in virtù delle avverse condizioni meteorologiche e climatiche, distaccandosi e cadendo a terra, potrebbero provocare danni e/o guasti alle linee elettriche e telefoniche, alle condutture del gas e dell'acqua, nonché costituire pericolo per la viabilità stradale e per la circolazione dei pedoni;
- di assicurare la perfetta manutenzione di torrenti, canali d'irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d'acqua che fluiscono sui terreni e fondi citati e a confine degli stessi, in particolare quelli prospicienti le strade comunali;
- di mettere in sicurezza le arginature in terra dei confini (taglio e potatura della vegetazione, ricarica delle sommità arginali, ripristino del paramento interno, etc.), procedendo sui fondi anche alla rimozione dei rifiuti provenienti dalle varie attività umane, di materiali organici e di origine vegetale che possono ostruire, ostacolare e anche solo rallentare il libero deflusso delle acque;

2. A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI, CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO DI IMMOBILI ED EDIFICI E AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO DI IMMOBILI ED EDIFICI:

- di provvedere, subito dopo le nevicate e comunque in orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00, a tenere sgombri dalla neve i marciapiedi pubblici fino alla larghezza di mt. 1,50 in corrispondenza del perimetro degli stabili stessi;
- di non spargere ed accumulare sul suolo pubblico la neve rimossa dai cortili o da altri luoghi privati;
- di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o, comunque, sulla sede stradale;
- di rimuovere tempestivamente gli eventuali ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio sospesi che potrebbero cadere su marciapiedi pubblici o cortili privati;
- di adottare, nelle operazioni di rimozione di neve e ghiaccio, tutte le cautele necessarie per non causare danno alle persone o alle cose sottostanti e circostanti;

- di procedere alla rimozione della neve e del ghiaccio dai passi carrabili, quali diretti titolari e/o utilizzatori;
- di non ostacolare ed arrecare intralcio, nell'esecuzione delle predette operazioni, in alcun modo, alla circolazione pedonale e veicolare, nonché al movimento degli automezzi di servizio pubblico che provvedono alla raccolta dei rifiuti e/o allo sgombero della neve;

3. A TUTTI COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O ARTIGIANE, DI QUALSIASI SPECIE E GENERE, IN LOCALI PROSPICIENTI LE STRADE PUBBLICHE O A CUI SI ACCEDE DA STRADE PUBBLICHE:

- di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede pubblico sul quale l'esercizio è prospiciente o dal quale si accede fino alla larghezza di mt. 1,50 in corrispondenza del perimetro degli stabili stessi, da neve e ghiaccio, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino e la pulizia;
- di assicurarsi della resistenza e della stabilità di pensiline, coperture, protezioni ed altri ripari posti all'ingresso delle attività e/o dei locali;

4. A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA:

- di utilizzare i veicoli solo in caso di necessità, muniti a bordo di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei per la marcia o di catene da neve, comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso (omologati dal Ministero delle Infrastrutture);
- di sostare in luoghi sicuri e distanti adeguatamente da alberi, tettoie ed altre eventuali strutture appesantite dalla neve e/o dal ghiaccio;

DISPONE ALTRESI'

5. A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA:

- che i pedoni devono prestare la massima attenzione ad eventuali rami di alberi che, appesantiti dalla neve o smossi dal vento, potrebbero avere cedimenti e distaccarsi dagli alberi e dalle piante, evitando altresì di transitare sotto cornicioni e tettoie da cui potrebbero precipitare ghiaccio o neve o distaccarsi frammenti;
- che i conducenti dei veicoli sono tenuti ad osservare strettamente tutte le norme di comportamento prescritte alla guida, in particolare gli articoli 140 e 141 del Codice della Strada che prevedono di regolare il comportamento ed adeguare la velocità alla modificata aderenza del fondo stradale e alle ridotte condizioni di visibilità;
- che prima di uscire dall'abitazione o da luogo privato e di mettersi in movimento su strada con il proprio veicolo, di accertarsi e prendere notizia sullo stato della transitabilità delle strade e dei limiti di percorribilità, e degli eventuali obblighi imposti dalle Autorità per la circolazione stradale;
- di non abbandonare e di non lasciare incustodito il proprio veicolo in posizioni che possano costituire pericolo ed intralcio per i mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza, per i mezzi spazzaneve e per ogni altro utente della strada;

COMUNICA

in caso di ulteriore necessità, ovvero a seguito di evoluzione critica delle condizioni meteorologiche, potranno essere adottati ulteriori e specifici provvedimenti.

Il presente provvedimento viene comunicato e trasmesso:

- al Settore 1^ - U.T.C./LL.PP. di Grottaferrata;
- al Settore 2^ - Servizi/Uffici Sociali, alla Persona e Scolastici di Grottaferrata;
- al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile;
- al Comando Polizia Locale di Grottaferrata;
- al Comando Stazione Carabinieri Grottaferrata;
- al Commissariato di P.S. di Frascati;
- alla Polizia Stradale di Albano Laziale;
- al Comando Guardia di Finanza di Frascati;
- al Comando Provinciale dei VV.FF di Roma;
- all'Azienda ASL ROMA 6;
- alla Direzione Regionale Protezione Civile;

e, p.c.: - alla Prefettura di Roma – U.T.G..

Manda alla Segreteria Generale comunale per le comunicazioni e la trasmissione del presente provvedimento, per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line sul Sito Istituzionale internet del Comune di Grottaferrata e per l'affissione di manifesti informativi sulle plance comunali nei luoghi pubblici di maggior afflusso.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

SI INFORMA CHE

- La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio On-line comunale sul Sito Istituzionale internet del Comune di Grottaferrata e sarà data la massima diffusione, anche mediante affissione di manifesti informativi sulle plance comunali nei luoghi pubblici di maggior afflusso;
- I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge, in particolare ai sensi di cui all'art. 7-bis del T.U.E.L. - D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii. e quindi con la sanzione amministrativa da € 25.00 (venticinque/00) a € 500.00 (cinquecento/00). Costituendo altresì la presente una disposizione contingibile e urgente per la tutela del territorio e per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata di cose e persone, al ricorrere dei presupposti specifici previsti dalla legge, i soggetti trasgressori, ai sensi dell'art. 650 c.p. "*inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*", potranno essere denunciati presso l'Autorità Giudiziaria competente;
- Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio On-line comunale, è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti